

Avv. LOREDANA PINNA
 Via Tevere, 75
 58100 Grosseto
 Tel. e Fax 0564-414983
 e-mail: studiopinna.l@libero.it

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

**Comparsa di costituzione in Appello
 nella causa R.G. n. 221/2009 pendente dinanzi alla Sez.
 I della Corte d'Appello di Firenze**

In favore di **BRUNO FALZEA** *residente in Grosseto (C.F. FLZBRN56B08H221A)* rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Pinna del Foro di Grosseto come da procura in calce al presente atto

25.06.09


appellato

contro

la **Curatela Biemme Costruzioni s.n.c. di Bardi e Milani**, in persona del Curatore rag. Daniele Moretti, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Marconi del Foro di Grosseto ed elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Paolo Fidolini

appellante

e nei confronti di

Giorgio Pellegrini sas, elettivamente domiciliata in Grosseto, Vicolo del Duomo, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Antichi

terza chiamata in causa

premess

Con atto di citazione in appello notificato *dalla Curatela Biemme Costruzioni* s.n.c. di Bardi e Milani (di seguito denominata Curatela) conveniva in giudizio per l'udienza del 15.07.09 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze il Falzea Bruno e la Giorgio Pellegrini s.a.s. in persona del legale rappresentante pro-tempore per vedere accogliere le seguenti conclusioni: *"Voglia la Corte d'Appello di Firenze, previa sospensione della efficacia esecutiva, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Grosseto, n. 817/08 del 27.04.2008, depositata in cancelleria il 6.10.2008, notificata il 30.12.2008, in accoglimento dell'interposto appello:*

25.06.09


1) *in tesi dichiarare la nullità della sentenza impugnata per*

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
 Depositata in Cancelleria oggi

25 GIU. 2009

25 GIU. 2009

RISCOSSIE 354
 Per atto di costituzione a mezzo marche
 da Avv. P. Pinna
 Firenze 25 GIU. 2009

Avv. LOREDANA PINNA
Via Tevere, 75
58100 Grosseto
Tel. e Fax 0564-414983
e-mail: studiopinna.l@libero.it

incompetenza funzionale del giudice adito, e/o la inammissibilità ed improcedibilità della domanda, per essere stato il giudizio riassunto nelle forme ordinarie successivamente al fallimento della società convenuta e nei confronti della curatela, ed essendo stata proposta ed accolta contro l'organo fallimentare una domanda di condanna;

- 2) in ipotesi ed in via gradata: dichiarare la nullità della sentenza impugnata rilevato il vizio di extra petita, essendo stati mutati dal primo giudice gli elementi costitutivi della domanda; respingere tutte le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto non essendo stato tra le parti concluso alcun contratto di appalto e comunque non legittimando la conclusione del contratto preliminare di vendita di cosa futura l'azione proposta dall'attore;*
- 3) vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio; in denegata ipotesi riformare comunque sul punto la sentenza impugnata per essere la liquidazione effettuata dal primo giudice eccessiva ed erronea in relazione alle tariffe professionali.*

§§§

Con il presente atto si costituisce in giudizio il Sig. Falzea Bruno rappresentato, difeso e domiciliato come da procura in calce al presente atto, per contestare *in toto* le deduzioni, eccezioni di controparte poiché infondate in fatto ed in diritto e non provate.

Sulle eccezione di incompetenza funzionale del giudice a quo, improcedibilità del giudizio ed inammissibilità della domanda, sollevate dalla Curatela.

La difesa della Curatela sostiene anche in questo grado di appello che vi sia incompetenza funzionale del Giudice di primo grado e che la causa riassunta nei confronti della Curatela avrebbe dovuto svolgersi dinanzi al Giudice del Fallimento, citando alcune sentenze che si richiamano **al giudizio di accertamento del credito ed agli art. 51 e 52 L.F.**

Avv. LOREDANA PINNA
Via Tevere, 75
58100 Grosseto
Tel. e Fax 0564-414983
e-mail: studiopinna.l@libero.it

Sulla base di dette deduzioni la controparte ritiene erroneamente e pretestuosamente che la Corte dovrà pertanto dichiarare nulla la sentenza essendo stata la causa riassunta nei confronti della procedura fallimentare avanti a giudice funzionalmente incompetente, o comunque riformarla in accoglimento della eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità della domanda attorea.

Tali assunti appaiono del tutto privi di fondamento poiché la circostanza del fallimento della società in corso di causa ha evidentemente comportato la "successione" della Curatela nella posizione del fallito, tuttavia in considerazione del fondamento giuridico della domanda azionata dal Falzea nei confronti della medesima società, la causa non poteva rientrare in quelle per le quali ai sensi dell'art. 24 L.F. la competenza diventa per *vis attractiva* quella del Tribunale fallimentare, ma continua ad essere quella del giudice ordinario.

Il principio giuridico sul quale si fonda tale assunto è quello secondo il quale le azioni volte all'accertamento dei crediti devono essere svolte dinanzi al giudice fallimentare mentre le altre sono e restano di competenza del giudice ordinario.

In merito a quanto sopra si è già evidenziato in primo grado che in caso di riassunzione dinanzi al giudice precedente adito, a seguito dell'interruzione del processo per fallimento di una parte, qualora detto giudice non sia della sezione fallimentare non verrebbe comunque a porsi una questione di incompetenza funzionale (cfr. Trib. Grosseto, ordinanza collegiale n. 139 del 09-14.03.2007). Dottrina e Giurisprudenza sono concordi nell'affermare che la distinzione di un ufficio giudiziario in sezioni attiene puramente all'organizzazione interna degli uffici giudiziari e pertanto sia irrilevante ai fini della competenza ai sensi dell'art. 24 L.F. In particolare *"la vis attractiva prevista dall'art. 24 l. fall. quale causa efficiente della devoluzione alla competenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento di tutte le azioni che conseguenzialmente ne derivino incontra un limite insuperabile in relazione a quelle, già presenti, in nuce nel patrimonio del fallito anteriormente all'apertura della procedura concorsuale... potendo le controversie relative a preesistenti rapporti ritenersi rientrare nella competenza funzionale"*

Avv. LOREDANA PINNA
Via Tevere, 75
58100 Grosseto
Tel. e Fax 0564-414983
e-mail: studiopinna.l@libero.it

del tribunale fallimentare solo nel caso in cui esse vengano a subire una deviazione dal proprio schema legale tipico, per effetto della disciplina del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti" (Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 21 marzo 2003 n. 4210 in Giust. Civ. Mass. 2003, 574).

L'orientamento Giurisprudenziale della Cassazione, come quello di merito, presenta una numerosa casistica nella quale si è chiaramente evidenziato come la anzidetta *vis attractiva prevista dall'art. 24 l. fall.* non opera per le azioni aventi con il fallimento un rapporto di mera occasionalità, la cui cognizione continua a spettare pertanto, anche in caso di fallimento al giudice originariamente adito (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 26 agosto 2004, n. 17057 in Giust. Civ. Mass. 2004, 7-8; Cass. Civ., Sez. I, 15 aprile 2003, n. 5950 in Giust. Civ. Mass. 2003, 4; Cass. Civ., Sez. I, 9 ottobre 2001, n. 12368 in Fallimento 2002, 1157 nota Lo Cascio, Tribunale Nola, Sez. II, 11 settembre 2008, in Giur. Merito 2008, 12 3170).

Sul vizio di extra petita lamentato dalla curatela, per avere il giudice di prime cure mutato causa petendi e petitum della domanda di parte attrice e sull'infondatezza della domanda nel merito.

Pretestuosamente la difesa della Curatela sostiene che il Giudice di primo grado abbia erroneamente considerato condizione sufficiente a legittimare l'attore "*la firma del preliminare di vendita*" invece della normativa del contratto di appalto, ritenendo la difesa avversaria che mentre per l'attore causa petendi e petitum trovano riferimento in un contratto d'appalto e nella sua disciplina, per il giudice *a quo* l'obbligazione gravante sulla società convenuta (e dunque sulla Curatela) è riferibile al contratto preliminare malgrado questo sia un contratto ad effetti obbligatori, e dunque non possa avere come riferimento neppure le norme di cui agli artt. 1490 e segg. c.c.

Questa difesa contesta *in toto* gli assunti di controparte poiché miranti unicamente a creare confusione nella lettura degli atti di causa da parte di Codesta rispettabile Corte.

Infatti, è del tutto evidente che nessun vizio di extra petita è

Avv. LOREDANA PINNA
Via Tevere, 75
58100 Grosseto
Tel. e Fax 0564-414983
e-mail: studiopinna.l@libero.it

riscontrabile nella sentenza impugnata poiché il giudice di primo grado ha pienamente rispettato le domande di parte attrice avendo bene identificato sia la causa petendi che il petitum.

Parte avversa ha trascurato di prendere in considerazione il fatto che nel contratto preliminare di vendita, nel caso che la cosa sia affetta da vizi, il **promissario acquirente che non voglia domandare la risoluzione del contratto, può agire contro il promittente per l'adempimento, chiedendo, anche disgiuntamente dall'azione prevista dall'art. 2932 c.c., l'azione di accertamento dei vizi e difformità, contestualmente chiedendo l'eliminazione dei vizi in forma specifica o per equivalente oppure in alternativa, la riduzione del prezzo** (cfr. *Cass. Civ., Sez. II, 15 febbraio 2007, n. 3383 in Diritto & Giustizia 2007; Cass. Civ., Sez. II, 15 dicembre 2006, n. 26943; Cass. Civ., Sez. II, 8 ottobre 2001, n. 12323; Cas. Civ., Sez. II, 19 dicembre 2000, n. 15958*).

Quindi del tutto pretestuose appaiono le contestazioni in merito alla legittimazione attiva del Falzea nella causa *de quo*, come appaiono ancora pretestuose e prive di fondamento le contestazioni in merito alla prova dei vizi.

Il Falzea proprio nella sua qualità di promissario acquirente ha potuto o meglio è stato costretto dalla mancata risposta alle proprie richieste da parte della società allora in bonis, ad adire le vie giudiziarie, per richiedere la tutela di cui agli art. 1667, 1668 c.c. ricorrendone tutti i presupposti di legge.

E' oltremodo ingiusto che la Curatela voglia anche dinanzi alla Corte adita reiterare le proprie errate e pretestuose deduzioni, in considerazione, peraltro, del fatto che durante la causa di primo grado la controparte, ben sapeva che era in corso nei confronti della Giorgio Pellegrini sas una causa per opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento della somma di cui a fattura della Pellegrini s.a.s., per la fornitura alla Biemme Costruzioni di materiale difettoso, **cioè proprio lo stesso paquet parlato posato sul pavimento dell'immobile dell'odierno appellato**. Il contenzioso tra la Biemme e la Pellegrini ebbe inizio nel 1994 prima che venisse intrapresa la causa tra Biemme e Falzea, e si concluse con una sentenza del 09.04.05 con la quale il Tribunale di Grosseto

Avv. LOREDANA PINNA
Via Tevere, 75
58100 Grosseto
Tel. e Fax 0564-414983
e-mail: studiopinna.l@libero.it

condannava la Pellegrini Giorgio s.a.s., a corrispondere alla Curatela del Fallimento Biemme Costruzioni s.n.c. la somma di € 3.374,90, e ^{3.696,50} altra causa tra le stesse parti si è svolta dinanzi al Giudice di Pace di Grosseto, e si è conclusa con una sentenza del 06.08.01 che in parziale accoglimento della domanda della Biemme Costruzioni s.n.c. (in opposizione a decreto ingiuntivo della Pellegrini s.a.s.) revocava parzialmente il D.I. opposto, riducendo l'importo dovuto dalla stessa per il parquet risultato tarlato, da sostituire e rimettere in opera. In entrambe le cause si ha ad oggetto il parquet tarlato posato nell'immobile del sig. Falzea, ma di tale circostanza la Biemme prima e la Curatela dopo, non hanno affatto tenuto conto, tacendo invece la circostanza che già vi fosse una causa in corso, né che fossero state pronunciate nel tempo ben 2 sentenze favorevoli per la Biemme prima e per la Curatela poi.

Tale parquet è stato regolarmente pagato (insieme al costo di altre migliorie) alla Biemme Costruzioni s.n.c. allora *in bonis* dal Falzea, con assegno che per richiesta della stessa società fu intestato a "me medesimo", e che dagli atti di causa risulta essere poi stato incassato dalla Sig.ra Galati Silvia, testimone escussa.

In merito alla eccezione di erronea e non motivata liquidazione delle spese di causa ed alla richiesta di sospensione dell'esecuzione.

Appaiono del tutto inveritiere e prive di fondamento le eccezioni di controparte posto che la causa appare addirittura temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c in considerazione del fatto che controparte ben sapeva che il parquet era tarlato, avendo già iniziato una causa di opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti della società fornitrice del materiale, e ben sapeva che il detto materiale era stato posato proprio nell'immobile del Sig. Falzea il quale fin dal 1994 avvedutosi del vizio lo aveva prontamente denunciato, senza tuttavia ottenere alcun riscontro positivo dalla Biemme, se non contestazioni in merito alla esistenza dei vizi e addirittura in merito al pagamento delle migliorie, fatti tutti eclatanti e ben noti alla

Avv. LOREDANA PINNA
Via Tevere, 75
58100 Grosseto
Tel. e Fax 0564-414983
e-mail: studiopinna.l@libero.it

società, e di seguito provati in corso di causa. Nel tempo e fino all'inizio della causa si sono infatti succedute più richieste da parte del Falzea alla Biemme proprio in merito ai suddetti vizi, tutte senza esito, tanto che il Sig. Falzea nel mese di Luglio 1997 si è visto costretto ad iniziare la causa *de quo*. Consideri la Corte adita che già in primo grado la difesa del Falzea aveva precisamente evidenziato il comportamento pretestuoso tenuto da controparte nel giudizio *de quo*, rifacendosi e documentando gli atti delle anzidette 2 cause, con verbali (contenenti anche le dichiarazioni testimoniali) e perizie, da cui si evince con chiarezza **CHE ERA CERTA E PROVATA LA TARLATURA DEL PARQUET SIN DAL MOMENTO DELLA POSA IN OPERA** nell'alloggio del Sig. Falzea. Il contegno delle parti ha costretto infatti il Falzea ad una istruzione probatoria durata ben 11 anni, per provare ciò che era ormai a tutti noto, con ciò comportando uno spreco di attività giudiziaria, che sullo specifico punto della verità dei fatti affermati dal Falzea era superfluo, essendosi già da anni raggiunta la prova processuale nel merito, con riferimento proprio ai suddetti processi a cui il Falzea era rimasto estraneo. Inoltre, **la Curatela, pur non riconoscendo mai tali circostanze, se ne era già da anni garantita il vantaggio patrimoniale, ottenendo la restituzione delle somme per un asserito costo che in realtà non aveva sostenuto, essendo stato pagato il parquet direttamente (e con largo anticipo rispetto alla posa in opera) da parte del Falzea alla Biemme Costruzioni, nelle modalità da questa richieste (assegno intestato a se stesso) e di cui vi è prova in atti.**

Le spese sostenute nel corso degli anni dal Falzea sono ingenti, si pensi al costo della consulenza tecnica di parte del Geom. Fabio Morriconi pari ad € 1.248,00, alle notule pagate al C.T.U. Guido Casini pari complessivamente ad € 844,39, alle spese legali sostenute per la causa conclusasi con sentenza solo nel 2008, al costo del parquet pari a £. 3.272.000 interamente corrisposto alla Biemme in bonis, alla somma di £. 864.500 per un altro pavimento sulla cui posa in opera furono pure riscontrati vizi anch'essi oggetto di questa stessa causa, a tutti i disagi conseguenti ed ancora attuali (anche in considerazione dell'impossibilità di eseguire i lavori di ripristino per l'eliminazione dei

Avv. LOREDANA PINNA
Via Tevere, 75
58100 Grosseto
Tel. e Fax 0564-414983
e-mail: studiopinna.l@libero.it

vizi, e il mancato arredamento dell'immobile in via definitiva).

La richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza deve a parere di questa difesa essere respinta poiché l'accoglimento di detta richiesta rappresenterebbe un ulteriore aggravio della posizione del Falzea, già gravemente danneggiato per l'annosa vicenda che lo vede, peraltro, coinvolto anche nella causa ex art. 2932 c.c. nei confronti della stessa Curatela pendente dinanzi a questa Corte. Inoltre, la data dell'udienza rinviata d'ufficio dal 15.07.09 al 07.10.2011 appare molto lontana e ciò va ad ulteriore danno del Falzea, la cui vicenda è già oggetto di valutazione per ingiusto danno a causa della durata eccessiva del processo. Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza comporterebbe una violazione del diritto al giusto processo ex art. 111 Costituzione, e violazione dell'art. 24 Costituzione per l'impossibilità di fatto di potere vedere riconosciuti i propri diritti.

Inoltre, in considerazione del fatto che le difese delle parti non hanno potuto depositare i fascicoli di parte in originale poiché non rinvenuti presso la cancelleria del Tribunale di Grosseto, ed in considerazione dell'utilità alla ricostruzione dei fascicoli, questa difesa chiede di essere autorizzata al deposito di tutti gli atti che potranno essere rinvenuti nel proseguo della causa, ad integrazione di quelli che oggi si depositano, al fine di potere ricostruire il fascicolo, come da allegata istanza.

Tutto ciò premesso il sottoscritto procuratore nell'interesse del proprio assistito così di seguito rassegna le proprie conclusioni:

"Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in via preliminare: respingere la domanda della Curatela del Fallimento Biemme Costruzioni snc di Bardi e Milani di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Grosseto n. 817/08 del 27.04.2008 depositata il 6.10.2008 e notificata il 30.12.2008 per i motivi tutti di cui in narrativa;

nel merito:

- *confermare la sentenza n. 817/08 del 27.04.2008 depositata il 6.10.2008 e notificata il 30.12.2008;*
- *accertare e dichiarare comunque infondata e non provata la domanda di riduzione della condanna alle spese di lite della*

Avv. LOREDANA PINNA
Via Tevere, 75
58100 Grosseto
Tel. e Fax 0564-414983
e-mail: studiopinna.l@libero.it

Curatela del Fallimento Biemme Costruzioni s.n.c. di Bardi e Milani e per l'effetto confermare anche su questo punto la sentenza n. 817/08 del 27.04.2008 depositata il 6.10.2008 e notificata il 30.12.2008; .

Con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio".

Si producono:

- 1) Copia atto di citazione in appello notificato;
- 2) Certificazione della cancelleria Civile del Tribunale di Grosseto attestante il mancato reperimento del fascicolo di parte, *con espressa riserva di produrlo nel caso venga reperito nelle more;*
Copia degli atti e documenti depositati dalla difesa del Falzea Bruno nel corso del giudizio di primo grado, che si elencano con numerazione progressiva:
 - 3) Copia atto di citazione notificato in data 17.07.97 e relativi documenti allegati come da elenco;
 - 4) Copia lettera Avv. De Cesaris/Biemme Costruzioni del 19.07.94;
 - 5) Copia lettera Avv. De Cesaris/Biemme Costruzioni del 19.05.95;
 - 6) Copia lettera Avv. De Cesaris/Biemme Costruzioni e Giorgio Pellegrini s.a.s. del 03.07.96;
 - 7) Copia perizia del geom. Fabio Morriconi;
 - 8) Copia capitolato originale;
 - 9) Assegno di £. 5.490.000 con il quale il Falzea ha pagato le migliorie;
- 10) Memoria ex art. 184 c.p.c. del 10.06.99;
- 11) Atto di citazione in riassunzione del 08.03.02 notificato in data 08.03.02 e depositato il 12.03.02;
- 12) Ricorso per la riassunzione del processo ex art. 303 c.p.c. del 04.07.03 e pedissequo decreto di fissazione di udienza notificato il 05.08.03 e depositato il 08.08.03;
- 13) Ricorso per la prosecuzione del processo civile interrotto ex art. 302 c.p.c. del 04.03.04 e decreto fissazione di udienza notificato il 30.03.04;
- 14) Comparsa di costituzione Avv. Marco Carollo del 14.01.05;

Avv. LOREDANA PINNA
Via Tevere, 75
58100 Grosseto
Tel. e Fax 0564-414983
e-mail: studiopinna.l@libero.it

- 15) Istanza ex art. 184 c.p.c. del 06.10.06;
- 16) Comparsa conclusionale del 13.07.07 depositata il 17.07.07;
- 17) Note conclusive di replica del 20.09.07 depositate il 21.09.07.
- 18) Istanza per l'autorizzazione al deposito di documenti

25.06.09 

Grosseto - Firenze lì 25 Giugno 2009

Avv. Loredana Pinna



Avv. LOREDANA PINNA
Via Tevere, 75
58100 Grosseto
Tel.e Fax 0564-414983

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 817/08 del 27.04.08 del Tribunale di Grosseto, avanti alla Corte d'Appello di Firenze, l'Avv. Loredana Pinna del Foro di Grosseto, conferendo alla stessa ogni e più ampia facoltà di legge, anche in ogni ulteriore fase e grado di giudizio e nella fase di esecutiva, ivi espressamente compresa quella di impugnare, transigere, rinunciare all'azione, rilasciare quietanze, riscuotere, proporre domande nuove e riconvenzionali, chiamare terzi in causa, nominare procuratori e con facoltà di farsi sostituire.

Eleggo domicilio in Firenze presso la Cancelleria Civile della Corte d'Appello.

Dichiaro, inoltre, di essere stato edotto che i miei dati personali verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto conseguentemente il mio consenso al loro trattamento. Prendo altresì atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici e con logiche e modalità strettamente correlate alle finalità dell'incarico.

Grosseto 25 Giugno 2009

Bruno Falzea



V. E' autentica

Avv. Loredana Pinna



CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

CAUSA n. 221/2009 R.G.

Sez. I

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO DI DOCUMENTI

Il sottoscritto Avv. Loredana Pinna difensore di BRUNO FALZEA nella procedura di cui in epigrafe per la quale è fissata la 1. udienza il giorno 07.10.2011

PREMESSO

- che questo difensore, come pure l'Avv. Marconi Claudio per la Curatela del Fallimento Biemme Costruzioni snc di Bardi e Milano, non hanno reperito presso la Cancelleria civile del Tribunale di Grosseto i fascicoli di parte, come dalle certificazioni allegate in atti;
- che appare utile e necessario provvedere alla ricostruzione del fascicolo, di cui in data odierna sono state prodotte le copie di cui si era in possesso.
- che questo difensore provvederà a sollecitare la ricerca del suddetto fascicolo di parte presso il competente ufficio del Tribunale di Grosseto;
- che in ogni caso, documenti e atti ulteriori potrebbero essere rinvenuti in copia dal Falzea Bruno presso il proprio domicilio

Tutto ciò premesso, fa

ISTANZA
affinché codesta Ill. ma Corte adita voglia autorizzare l'istante al deposito degli eventuali ulteriori documenti e atti rinvenuti, al fine della ricostruzione del fascicolo.

Firenze li 25.06.09

RISCOSSI € 359.
per diritti di certificazione a mezzo marche
di n. P. M. M. M.
Firenze 25 GIU. 2009

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Depositata in Cancelleria oggi
25 GIU. 2009